

COMUNE DI SORISOLE



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I DELLE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1	Finalità
Articolo 1.2	Territorialità
Articolo 1.3	Oggetto e applicazione
Articolo 1.4	Definizioni
Articolo 1.5	Vigilanza
Articolo 1.6	Sanzioni
Articolo 1.7	Definizione, accertamento e contestazione delle violazioni
Articolo 1.8	Applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 1.9	Obbligo di ripristino
Articolo 1.10	Norme finali
Articolo 1.11	Entrata in vigore

TITOLO II DELLA NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Articolo 2.1	Pulizia del suolo pubblico
Articolo 2.2	Rifiuti
Articolo 2.3	Trasporto e spargimento di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
Articolo 2.4	Sgombero della neve

TITOLO III DELLA GARANZIA DEL VIVERE COMUNE

Articolo 3.1	Comportamenti vietati
Articolo 3.2	Altre attività vietate
Articolo 3.3	Divieto di campeggio libero

TITOLO IV DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

Articolo 4.1	Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico
Articolo 4.2	Obbligo di vendita

TITOLO V DELLA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 5.1	Divieti
Articolo 5.2	Attività particolari consentite in parchi pubblici
Articolo 5.3	Disposizioni sul verde privato

TITOLO VI DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 6.1	Abitazioni e altri luoghi privati
Articolo 6.2	Attività lavorative
Articolo 6.3	Lavoro notturno
Articolo 6.4	Spettacoli e trattenimenti
Articolo 6.5	Apparecchi sonori a bordo di veicoli
Articolo 6.6	Pubblicità fonica
Articolo 6.7	Dispositivi acustici antifurto
Articolo 6.8	Schiamazzi
Articolo 6.9	Campanacci

TITOLO VII DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Articolo 7.1	Accensioni di fuochi
Articolo 7.2	Detenzione e deposito di materie infiammabili
Articolo 7.3	Falò

Articolo 7.4	Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni
Articolo 7.5	Obblighi in caso di incendio
Articolo 7.6	Accensioni di razzi e fuochi

**TITOLO VIII
DELLA DISCIPLINA DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

Articolo 8.1	Principi generali
Articolo 8.2	Benessere degli animali
Articolo 8.3	Responsabilità del detentore
Articolo 8.4	Soppressione degli animali da affezione
Articolo 8.5	Prescrizioni per la custodia dei cani
Articolo 8.6	Prescrizioni per la conduzione dei cani
Articolo 8.7	Igiene pubblica
Articolo 8.8	Canine nelle proprietà private
Articolo 8.9	Tutela della quiete pubblica
Articolo 8.10	Accalappiamento canine vaganti e/o randagi
Articolo 8.11	Custodia e destinazione dei canine accalappiati
Articolo 8.12	Canine da caccia
Articolo 8.13	Canine da pastore
Articolo 8.14	Derattizzazione
Articolo 8.15	Detenzione di animale esotici e pericolosi

**TITOLO IX
DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Articolo 9.1	Depositi in proprietà privata
Articolo 9.2	Collocamento di targhe commemorative e altri elementi architettonici
Articolo 9.3	Posizionamento di parabole per ricezione di segnali satellitari

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 – FINALITA’

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in sintonia con la vigente legislazione e le previsioni dello Statuto Comunale e degli altri regolamenti comunali, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell’ambiente, e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

Articolo 1.2 – TERRITORIALITA’

Il Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale.

Articolo 1.3 - OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Locale , per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - Quietè pubblica e privata;
 - Protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall’Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

Articolo 1.4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d’uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane monumentali;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture d’uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, d'attività lecite, anche di carattere privato ed è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 1.5 – VIGILANZA

1. In generale l'applicazione delle norme del Regolamento e dei provvedimenti che in virtù del medesimo vengono emanati è demandata alla competenza dell'Ufficio di Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, e agli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale .
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge n° 689/1981, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività private subordinate ad autorizzazione, concessione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia di inizio attività, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Articolo 1.6 – SANZIONI

1. Le violazioni ai disposti regolamentari, contestate dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal competente Organo Comunale e comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale

nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale .

Articolo 1.7 – DEFINIZIONE, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Per la definizione, l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle trasgressioni di cui al presente Regolamento, si osservano le disposizioni previste dal vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali.

Articolo 1.8 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Alle violazioni alle norme disciplinate dal presente Regolamento e dalle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 7-bis del D. L.vo 267/2000, come introdotta dall'articolo 16 della Legge 3/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00). E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della L. 689/1981.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2.1 comma 5°, 3.1, comma 1°, lettere a)-b)-c)-u), 6.2, 6.3 e 7.2, comma 3° è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
3. Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
4. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali dovrà essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.
5. Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 1.9 – OBBLIGO DI RIPRISTINO

1. Qualora dalla violazione di norme di cui al presente regolamento si configuri l'obbligo di compiere, sospendere o interrompere una determinata attività, il ripristino o qualsiasi altro ordine impartito dall'agente accertatore, anche

oralmente, la mancata esecuzione di quanto intimato comporterà la denuncia del trasgressore ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

2. Nel caso le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento abbiano arrecato danni al Comune, il Responsabile competente può ordinare al trasgressore o alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, a propria cura e spese, entro un termine congruo il ripristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose arrecate.
2. In caso di inosservanza il Responsabile competente può far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese conseguenti al trasgressore.

Articolo 1.10 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D. L. vo 267/2000 e nella L. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento. Nello specifico all'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le ordinanze n° 10/2002, prot. n° 9016 dell' 11.07.2002 (norme in materia di governo e conduzione dei cani), n° 01/2005, prot. n° 2265 del 21.02.2005 (disciplina delle attività rumorose in genere), n° 29/2005, prot n° 9184 del 02.07.2005 (divieto di accensione di fuochi) e n° 02/2006, prot. n° 1578 del 27.01.2006 (sgombero della neve dall'abitato).

Articolo 1.11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

TITOLO II DELLA NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Articolo 2.1 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, diffondere, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o d'uso pubblico, di provvedere alla costante e completa pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato,

un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, fatta eccezione per i commercianti che esercitano l'attività di vendita nei posteggi loro assegnati limitatamente ai giorni di svolgimento del mercato.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 164 del D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, il titolare dell'impresa esecutrice delle opere edili, o il capocantiere, ovvero il personale presente sul cantiere, ha l'obbligo di assicurarsi che ogni veicolo, macchinario o attrezzo, che dall'area di cantiere medesima si immette sulla pubblica via, non né provochi l'insudiciamento con materiale che derivi dalla dispersione del carico, o dal distacco dai pneumatici ovvero dai cingoli. Qualora non sia presente l'effettivo trasgressore della predetta violazione risponde in solido il titolare dell'impresa esecutrice delle opere edili (indicato sul cartello edilizio) o il proprietario dell'immobile o del fondo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al privato cittadino che sta effettuando interventi di vario genere a fabbricati o in fondi.
6. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere ad una adeguata pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
7. I proprietari o amministratori o conduttori d'immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
8. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
9. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
12. L'obbligo di cui al comma precedente si estende anche ai proprietari e/o conduttori di aree verdi che, se ubicate all'interno del centro abitato, devono essere mantenute in ordine mediante l'effettuazione del taglio della vegetazione

e la pulizia dai rifiuti in esse eventualmente abbandonati.

13. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Articolo 2.2 – RIFIUTI

1. I rifiuti solidi urbani, compresi quelli voluminosi od ingombranti, devono essere conferiti con le modalità, nei luoghi e nei giorni, che sono stabilite dal servizio di conferimento raccolta e smaltimento.
2. E' vietato il deposito di rifiuti domestici particolarmente ingombranti nei cestini e raccoglitori dislocati nel territorio comunale ed altresì l'abbandono ovvero la collocazione di rifiuti di qualsiasi natura nelle vicinanze degli stessi.
3. Il conferimento dei rifiuti per la raccolta "porta a porta" è consentito dopo le ore 20:00, del giorno antecedente alla raccolta e i contenitori destinati al conferimento dovranno essere rimossi entro le ore 20:00 del giorno stesso di raccolta.
4. E' vietato rovistare, eseguire cernite ed asportare i rifiuti depositati all'interno dei raccoglitori.

Articolo 2.3 – TRASPORTO E SPARGIMENTO DI LETAME, MATERIALE DI ESPURGO E COSE MALEODORANTI

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
2. A meno di cento metri dalle abitazioni, al fine di evitare problemi igienici, lo spargimento di liquami zootecnici per la concimazione è consentito nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio dalle ore 16:00 alle ore 10:00 del giorno successivo e nel periodo dal 16 maggio al 14 settembre dalle ore 19:00 alle ore 08:00 del giorno successivo.
3. Per evitare la diffusione degli odori e fatto obbligo di interrare immediatamente le deiezioni appena sparse.
4. I veicoli caricati di materiali di facile dispersione, concime, di materie luride o maleodoranti, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto, allo scopo di diminuire le moleste esalazioni. Detti veicoli non possono sostare sulla pubblica via.
5. A meno di 50 metri dalle abitazioni è vietato il deposito e l'ammassamento di letame o altre sostanze maleodoranti senza che siano presi tutti gli accorgimenti utili al fine di evitare esalazioni moleste.
6. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni indicate nel Regolamento d'Igiene e Sanità.

Articolo 2.4 – SGOMBERO DELLA NEVE

1. I proprietari e conduttori di immobili hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi e dai passi carrabili prospicienti i relativi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che ivi si formi evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. Le suddette operazioni di sgombero della neve non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, nonché il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili o dei luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato, dall'ufficio di Polizia Locale, il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terra.

TITOLO III DELLA GARANZIA DEL VIVERE COMUNE

Articolo 3.1 – COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e facciate d'edifici privati (quest' ultimi visibili dalla pubblica via);
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il quattordicesimo anno d'età;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
 - p) ostruire in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei

veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r) lavare veicoli sul suolo pubblico;
- s) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini quando in qualsiasi modo si possa recare molestie ai passanti o si metta in pericolo la loro incolumità;
- t) segare o spaccare la legna sul suolo pubblico;
- u) lanciare petardi e oggetti nei confronti di persone, animali o cose altrui.

Articolo 3.2 – ALTRE ATTIVITÀ VIETATE

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:

- a) ammassare ai lati delle case, o innanzi alle medesime, oggetti e materiali ingombranti, visibili dagli spazi pubblici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b) utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
- e) scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- f) riparare veicoli, autoveicoli e simili in luoghi pubblici, salvo cause di forza maggiore.

Articolo 3.3 – DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

- 1. In tutto il territorio comunale è vietato stabilirsi sulle aree pubbliche per alloggiare o pernottare in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque grigie e nere, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

TITOLO IV DEGLI ESERCIZI DI VENDITA

Articolo 4.1 – ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI MATERIALE EROTICO

- 1 L'esposizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti sexy shop, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei.
- 2 A tal fine il materiale esitato non deve essere visibile dalla pubblica via ad eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria.

Articolo 4.2 - OBBLIGO DI VENDITA.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

TITOLO V DELLA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 5.1 – DIVIETI

1. Nei parchi, nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare e sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) recarvi animali anche se trattenuti al guinzaglio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo 5.2 – ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI

1. E' consentito, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché, chi intende installarle e gestirle, sia titolare della prescritta autorizzazione.
2. In ogni caso, la concessione di aree pubbliche sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio comunale competente.
3. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 09:00 e terminare dopo le ore 23:00.

4. L'Amministrazione può derogare o sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 5.3 – DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo alla circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o che ostruiscano la completa visibilità della segnaletica stradale.
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO VI DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 6.1 – ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 21.00 alle ore 7.00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore in modo che non siano udibili dall'esterno per non creare disturbo o molestie ai vicini.
4. L'uso degli strumenti musicali, comunque vietato nelle fasce orarie 13.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00 salvo insonorizzazione del locale, è subordinato al fatto che vengano adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
5. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore che provochino rumori molesti.

Articolo 6.2 – ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. Chiunque esercita una professione, un mestiere o una attività rumorosa deve sospendere ogni operazione dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e deve, comunque, adottare ogni accorgimento per evitare disturbo.
2. Nei giorni festivi la possibilità di effettuare tali lavori è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.
3. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
5. Per le nuove attività rumorose per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Articolo 6.3 – LAVORO NOTTURNO

1. All'interno dei centri abitati, fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 07:00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22:00 e le ore 07:00 e' subordinata a preventivo parere del Servizio Gestione Territorio del Comune e delle Aziende Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 6.4 – SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere le emissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni

caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. Qualora, ritenuto necessario, il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.
5. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Articolo 6.5 – APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLO

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal codice stradale.

Articolo 6.6 – PUBBLICITÀ FONICA

1. La pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato e fuori dal centro abitato è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alla pubblicità elettorale, per la quale si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
3. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore.
4. Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà individuare e sottoporre a specifiche restrizioni le eventuali ed ulteriori attività rumorose diverse da quelle sopra richiamate.

Articolo 6.7 – DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente. In ogni caso le emissioni non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
 - c) i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.

Articolo 6.8 – SCHIAMAZZI

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Articolo 6.9 – CAMPANACCI

1. Nelle ore notturne ovvero dalle ore 22:00 alle ore 07:00 è vietato far pascolare bovini, ovini e caprini muniti di campanacci a meno di ml 100 (cento) dalle civili abitazioni.

TITOLO VII DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Articolo 7.1 – ACCENSIONE DI FUOCHI

1. **All'interno del centro abitativo del Territorio Comunale** è fatto divieto assoluto di accendere fuochi, ad eccezione dei focolari per lo smaltimento di rifiuti di origine vegetale (legna, erba, sarmenti, ecc..) effettuati ad una distanza minima di ml 100 (cento) dalle civili abitazioni e comunque che non arrechino particolari fastidi ad abitazioni poste ad una distanza superiore.
2. In riferimento a quanto sancito al punto 1, è comunque vietata l'accensione di fuochi qualora vi siano condizioni meteorologiche particolari (forte vento) che amplificano l'effetto di disturbo del fumo.

3. Inoltre è fatto divieto assoluto, di bruciare materiali derivanti dalla sintesi o da altro procedimento chimico di lavorazione (p.v.c., poliuretano, legno verniciato etc.) ovvero che risultano fortemente inquinanti per l'atmosfera e/o particolarmente dannose per la salute.
4. Vengono esclusi dall'applicazione del presente articolo i fuochi accesi nei barbecue, nei caminetti (solo per scopi alimentari ed igienici), i fuochi d'artificio ed i falò regolarmente autorizzati dalla competente Autorità Amministrativa.

Articolo 7.2 – DETENZIONE E DEPOSITO DI MATERIE INFIAMMABILI

1. Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza ed in materia di prevenzione degli incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente a fini domestici per il tipo di locale o di esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.

Articolo 7.3 – FALÒ

1. L'accensione di falò in occasione di sagre o feste tradizionali devono essere autorizzati dall'Ufficio di Polizia Locale previa verifica delle seguenti condizioni e fatte salve le prescrizioni del TULPS:
 - a) a cielo aperto e ad almeno 100 metri di distanza dalle civili abitazioni;
 - b) previa transennatura del materiale infiammabile e adozione di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni alla pavimentazione, agli arredi etc.;
 - c) alla presenza di un adeguato servizio d'ordine (anche volontario) fino al completo spegnimento delle braci.

Articolo 7.4 – ALTRI DIVIETI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
 - a) usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
 - b) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
 - c) far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
 - d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;

- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Articolo 7.5 – OBBLIGHI IN CASO DI INCENDIO

- 1. In caso di incendio:
 - a) i presenti, su richiesta e con la direzione dei Vigili del Fuoco, devono prestare la propria opera, compatibilmente alle loro forze e condizioni, per concorrere nell'estinzione;
 - b) nessuno potrà impedire l'uso dei propri pozzi, serbatoi o cisterne, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi allorché gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salvo il risarcimento dei danni;
 - c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Articolo 7.6 – ACCENSIONE DI RAZZI E FUOCHI ARTIFICIALI

- 1. E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fra le vie e piazze pubbliche o a meno di cento metri dai fabbricati ed abitazioni.

TITOLO VIII DELLA DISCIPLINA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Articolo 8.1 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 8.2 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

- 1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a) Sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private con utilizzo di animali che comportino maltrattamenti e/o sofferenze degli stessi .
 - b) L'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.
 - c) E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
 - d) E' vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale.

Articolo 8.3 – RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:
 - a) Fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale;
 - b) Assicura le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) E' vietata la detenzione di cani e gatti in spazi angusti, in terrazze e balconi.
 - d) I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
 - e) La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena, lunga almeno tre metri, sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
 - f) Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 15 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. È possibile la detenzione dei cani in spazi più ristretti, comunque non inferiori a 8 metri quadri, purché almeno una volta durante la giornata l'animale venga lasciato libero di muoversi in spazi più ampi. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
 - g) Gli impianti sul territorio del Comune pubblici e privati in cui si detengono cani e gatti devono attenersi alle norme presenti nel D.P.G.R. n° 4359 dell'11.11.1993, articoli 3, 4, 5, 6. (L. R. 60/1993)

Articolo 8.4 – SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. La soppressione di un animale da affezione, qualora necessaria, deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinario con metodi eutanasici.
2. Anche l'animale morto o ucciso accidentalmente deve venire trattato con rispetto.
3. È vietato il seppellimento di carcasse di animali d'affezione sul territorio pubblico comunale.

Articolo 8.5 – PRESCRIZIONI PER LA CUSTODIA DEI CANI

1. Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualunque titolo deve darne comunicazione entro trenta giorni al Servizio Veterinario della A.S.L. affinché sia iscritto l'Anagrafe Canina.
2. Entro i tre mesi dalla iscrizione alla anagrafe canina tutti i cani devono essere identificati mediante l'applicazione di microchip.

3. Copia del certificato di identificazione sarà consegnata al Servizio Veterinario della A.S.L nei modi previsti dalla legge.
4. La morte, lo smarrimento, il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro quindici giorni dall'evento al Servizio Veterinario della A.S.L. affinché si provveda all'aggiornamento dei registri dell'anagrafe canina.
5. E' altresì vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato a meno che non siano state prese cautele e precauzioni atte ad evitare inconvenienti.

Articolo 8.6 – PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI

1. I cani, fatto salvo quanto disposto agli articoli 8.12 e 8.13, quando circolano in area pubblica, devono sempre essere condotti al guinzaglio da persona capace di custodirli. Gli animali di grossa taglia o che dimostrino aggressività devono altresì essere muniti di museruola quando si trovino in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali. In ambito rurale è consentito il libero movimento dei cani, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente.
2. Fatta salva l'applicazione delle gravi sanzioni appositamente previste dal Codice Penale, qualora se ne riscontrassero i presupposti, è sempre vietato consentire o non impedire per imperizia, imprudenza, o altra causa non dolosa, la libera circolazione di animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività, all'interno del centro abitato.

Articolo 8.7 – IGIENE PUBBLICA

1. I conduttori dei cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sotto i portici, sui marciapiedi, nei parchi ed in tutti i luoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni.
2. I conduttori dovranno inoltre evitare che i cani orinino contro porte, entrate di negozi e simili.
3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida .

Articolo 8.8 – CANI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

1. All'interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere custoditi in maniera tale da impedirne la fuga e da non arrecare danno a occasionali visitatori.
2. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello ATTENTI AL CANE.

Articolo 8.9 – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all'abitato, dovranno, durante la notte, essere tenuti in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Articolo 8.10 – ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI E/O RANDAGI

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani vaganti all'Ufficio di Polizia Locale che attiverà il Servizio di accalappiamento cani. I cani vaganti saranno accalappiati dal personale preposto e successivamente ricoverati presso il canile convenzionato.
2. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Articolo 8.11 – CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI ACCALAPPIATI

1. I cani accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione
2. Se non identificati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a sessanta giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della A.S.L., dopodichè potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile -rifugio.
3. Se identificati, saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

Articolo 8.12 – CANI DA CACCIA

1. I cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento, nel territorio rurale del Comune, potranno essere tenuti sciolti e senza museruola sotto la stretta sorveglianza del conduttore ove non possano arrecare danni alle colture agricole.

Articolo 8.13 – CANI DA PASTORE

1. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti e senza museruola soltanto nel territorio rurale del Comune, e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada.
2. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio secondo quanto previsto dall'articolo 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
3. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

Articolo 8.14 – DERATTIZZAZIONE

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio comunale deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ambiente del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione.

Articolo 8.15 – DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI E PERICOLOSI

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per animali esotici tutte le specie facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
2. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche provenienti da riproduzioni in cattività, che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta o indiretta effetti lesivi e/o invalidanti. anche di ordine psicologico, per l'uomo o che, non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione, possono trasmettere malattie infettive all'uomo.
3. I detentori di animali pericolosi, di cui al precedente punto, 2) sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario dell' A.S.L. territorialmente competente.
4. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la provenienza.
5. L'autorizzazione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al detentore, a qualsiasi titolo, dell'animale.
6. In caso di nascite in cattività, la domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata dal detentore entro 10 giorni dall'avvenimento.
7. I detentori degli animali, devono altresì denunciare, entro 10 giorni dall'avvenimento, alla Polizia Locale ed ai Servizi Veterinari, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa.
8. In caso di smarrimento dell'animale il possessore dovrà darne immediata comunicazione alla Polizia Locale.
9. E' fatto divieto detenere gli animali indicati al punto 1) e 2) in luoghi e strutture diverse da quelle autorizzate. Eventuali spostamenti degli animali, potranno avvenire solo utilizzando idonei contenitori atti a garantire il benessere dell'animale, nonché la salute e l'incolumità pubblica;
10. I ricoveri e/o aree destinate agli animali debbono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e fornire garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone.

TITOLO IX DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 9.1 – DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di materiale e oggetti ingombranti che, ad insindacabile giudizio del Comune, nuocciano all'estetica e al decoro o possano costituire rischio igienico sanitario.

Articolo 9.2 - COLLOCAMENTO DI TARGHE COMMEMORATIVE E ALTRI ELEMENTI ARCHITETTONICI

1. La posa di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione comunale, sempre osservando le disposizioni di legge al riguardo. Ai fini dell'avvio delle pratiche di autorizzazione dovranno essere presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. La medesima procedura deve essere seguita anche nel caso in cui si vogliano appostare colonne, capitelli, architravi, obelischi e qualsiasi altro elemento architettonico in vista dalla pubblica via.
2. L'Amministrazione nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.

Articolo 9.3 - POSIZIONAMENTO DI PARABOLE PER RICEZIONE DI SEGNALI SATELLITARI

1. E' consentito il posizionamento di parabole per la ricezione di segnali radio televisivi satellitari, solo sui tetti degli immobili adibiti a civile abitazione e di quelli aventi destinazione d'uso commerciale o artigianale.